



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 8 luglio 2022, n. 171, legittima la scelta del legislatore di consentire alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l'effettuazione dei test e tamponi per la rilevazione del Covid-19;
2. Corte cost., 1 luglio 2022, n. 165, incostituzionali le norme della Regione Lazio nella parte in cui subordinano il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria al pagamento, per oblazione, di un «importo pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere».

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 2022, n. 6254, il *removal* della Banca d'Italia non ha natura sanzionatoria;
4. Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2022, n. 6180, anche se richiesto, il giudizio di compatibilità paesaggistica non va effettuato, se l'opera ne è esente;
5. Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6171, i criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale;
6. C.g.a., sez. giur., 15 luglio 2022, n. 193, inappellabile il decreto monocratico del T.a.r. che respinge il ricorso per decreto ingiuntivo;
7. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2022, n. 6013, rinvio pregiudiziale alla CGUE in materia di *acte claire*;
8. Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2022, n. 5893, la qualificazione dei corrieri come servizio postale e la nozione di servizio pubblico;
9. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2022, n. 5872, il diniego di acquisizione sanante rientra nella sfera di cognizione del giudice amministrativo;
10. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5669, gli effetti della perizia di variante in sanatoria;

11. T.a.r. per il Veneto, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1170, alla Corte costituzione la legge provvedimento sul Piano faunistico venatorio del Veneto.
12. T.a.r. per la Calabria, sez. III, 14 luglio 2022, n. 1312, la gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici.

Consiglio di Stato – Pareri

13. Cons. Stato, sez. I, 13 luglio 2022, n. 1219, obbligo di doppia conformità per la sanatoria;
14. Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2022, n. 1207, la procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente ed educativo;
15. Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2022, n. 1206, l'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma ha natura di ente di diritto privato.

Corte costituzionale

(1)

La scelta di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, l'effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.

[Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 2022, n. 171, Pres. Amato, Est. Patroni Griffi](#)

La scelta di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, l'effettuazione dei test e dei tamponi volti a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dell'antigene SARS-CoV-2, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non sia censurabile per irragionevolezza.

Tale scelta si fonda, essenzialmente, sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza.

Coinvolgendo nell'attività in discorso soltanto le farmacie, infatti, il legislatore si è affidato a soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull'intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del servizio sanitario nazionale e che, in tale veste, sono stati chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria. Del resto quelle di cui alle disposizioni censurate sono qualificabili «come vere e proprie prestazioni sanitarie», il che peraltro è ulteriormente confermato dall'inserimento all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 153 del 2009 sulla cosiddetta farmacia dei servizi – ad opera dell'art. 1, comma 420, della medesima legge n. 178 del 2020 – della lettera *e-ter*, che consente «l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare»: prelievo che, come ha rilevato il Presidente del Consiglio dei ministri nell'atto di intervento, è necessario per l'espletamento dei test sierologici. Ebbene, non può allora dirsi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di mantenere l'erogazione dei servizi sanitari in discorso all'interno del circuito del SSN e di non estenderla anche a soggetti che hanno a riferimento l'ambito della distribuzione commerciale.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(2)

Incostituzionali le norme della Regione Lazio nella parte in cui subordinano il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, per taluni interventi edilizi, al pagamento, per oblazione, di un «importo pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere».

[Corte costituzionale, sentenza 1° luglio 2022, n. 165, Pres. Amato, Est. Patroni Griffi](#)

Il «pagamento, a titolo di oblazione», assolve anche la finalità sanzionatoria che connota l'obbligo pecuniario stabilito per gli abusi sostanziali in alternativa alla riduzione in pristino.

Ebbene, l'identità tra le conseguenze pecuniarie poste a carico di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo posseduto, ma doppiamente rispettose della disciplina urbanistico-edilizia (sia al momento dell'abuso che al momento della sanatoria), e come tali sanabili ("abuso formale"), e quelle poste a carico di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo, non sanabili per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia ("abuso sostanziale"), ma di cui non sia praticabile la demolizione, non risulta sorretta da alcuna ragione e dà luogo alla violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata omologazione di situazioni differenti

Del resto, la stessa normativa statale disciplina ben differentemente le due fattispecie, richiedendo, rispettivamente, quale corrispettivo per il titolo sanante, il doppio del contributo di costruzione (art. 36 t.u. edilizia) e, per l'illecito non demolibile, il più cospicuo doppio del valore venale (art. 34 t.u. edilizia).

Quanto alla proporzionalità della sanzione, la misura dell'oblazione prevista dal censurato art. 22, comma 2, lettera b), della legge Regione Lazio n. 15 del 2008 per la sanatoria degli illeciti "intermedi" sanabili (individuata in un «importo pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile») è fissata in termini addirittura doppi rispetto alla sanzione stabilita dall'art. 20 per gli stessi interventi eseguiti in base a titolo annullato e non sanabili, individuata in un importo «pari [...] all'incremento del valore di mercato dello stesso conseguente all'esecuzione delle opere».

La norma censurata ha così dato luogo a un regime sanzionatorio irragionevolmente più favorevole per le più gravi ipotesi delle *res* sostanzialmente illegittime, e solo tollerate dall'ordinamento per

impraticabilità dell'abbattimento, rispetto a quelle meno gravi delle *res* prive di danno urbanistico con deficit di titolo regolarizzabile.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it.

(3)

Il *removal* della Banca d'Italia non ha natura sanzionatoria.

[Consiglio di Stato sezione VI, sentenza 19 luglio 2022, n. 6254, Pres. Montedoro, Est. Lamberti](#)

In riferimento alla misura del *removal* deve ribadirsi la natura di strumento di intervento precoce – in senso lato cautelare e non sanzionatorio – trattandosi di un provvedimento adottabile nello stadio embrionale della crisi, al fine di scongiurare il definitivo deterioramento della situazione aziendale. Lo scopo cui mira il legislatore, invero, è arginare il processo degenerativo in corso (altrimenti destinato all'irreversibilità) e, possibilmente, ricondurre la banca ad una sana e prudente gestione, imponendo l'estromissione degli organi responsabili del declino.

(4)

Anche se richiesto, il giudizio di compatibilità paesaggistica non va effettuato, se l'opera ne è esente.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 18 luglio 2022, n. 6180 – Pres. Saltelli, Est. Manzione](#)

L'amministrazione richiesta del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove verifichi preliminarmente che l'intervento ne è escluso ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, non deve effettuare alcun giudizio di compatibilità paesaggistica.

L'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere subordinato all'esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità, ponendosi ciò in contrasto con gli elementi strutturali dell'istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica.

(5)

I criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 luglio 2022, n. 6096, Pres. Volpe, Est. De Luca](#)

L'art. 38, comma 2 *bis*, d.l. n. 83 del 2012 convertito dalla l. n. 134/2012, pure prevedendo l'adeguamento del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale, non impone all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di intervenire sui criteri di regolazione tariffaria riguardanti la ripartizione dei ricavi da recuperare attraverso le componenti tariffarie applicate ai punti di

entrata e ai punti di uscita della rete nazionale di gasdotti (cd. criterio di riparto entry/exit).

L'art. 8 Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, parimenti, non vincola le Autorità nazionali di regolamentazione a prevedere un criterio di riparto entry/exit pari a 50/50, bensì impone, qualora venga prevista una metodologia tariffaria diversa da quella delineata dall'art. 8 cit., di raffrontare il sistema tariffario nazionale con il modello standard, definito a livello unionale, al fine ultimo di garantire la confrontabilità delle metodologie dei prezzi di riferimento scelte in ambito nazionale.

La riduzione della quota di ricavi relativi alla rete nazionale da recuperare attraverso componenti tariffarie applicate ai punti di entrata (discendente dalla definizione di un criterio di riparto entry/exit pari a 40/60, a modifica del precedente criterio pari a 50/50) è idonea ad indurre una maggiore competitività dell'approvvigionamento di gas naturale sul mercato nazionale, permettendo una riduzione dei costi sostenuti dal venditore all'ingrosso (*shipper*) nello svolgimento della propria attività economica e, per l'effetto, una possibile riduzione, a parità di altre condizioni di mercato, del prezzo del gas naturale, con conseguente emersione di effetti benefici anche in altri mercati, quale quello dell'energia elettrica.

(6)

Inappellabile il decreto monocratico del T.a.r. che respinge il ricorso per decreto ingiuntivo.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, decreto 15 luglio 2022, n. 193 - Pres. De Nictolis](#)

Il decreto monocratico del T.a.r. che respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non è appellabile. Pertanto, prima ancora che una pronuncia di inammissibilità (che postula pur sempre la esistenza del rimedio giuridico

richiesto ed un deficit di impostazione del ricorso), si impone una pronuncia di non luogo a provvedere (stante la inesistenza del rimedio giuridico richiesto).

(7)

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in materia di *acte claire*.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 14 luglio 2022, n. 6013 - Pres. Poli, Est. Martino](#)

La IV sezione ha rimesso alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni:

"1) se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto dell'Unione Europea rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora, - tenuto conto (a) della terminologia e del significato propri del diritto dell'Unione attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, (b) del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e (c) degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, nonché (d) considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale da un lato, sotto un profilo oggettivo, possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea, ma dall'altro, sotto un profilo soggettivo, non sia possibile provare in maniera circostanziata che l'interpretazione fornita dal giudice precedente sia la stessa che potrebbe essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia stessa ove investiti di identica questione;

2) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice

supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare".

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(8)

La qualificazione dei corrieri come servizio postale e la nozione di servizio pubblico.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 luglio 2022, n. 5893 - Pres. Montedoro, Est. Ponte](#)

Un'impresa deve essere qualificata come "fornitore di un servizio postale", quando essa svolge almeno uno dei servizi (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) e il servizio o i servizi così svolti riguardano un invio postale, non dovendo tuttavia la sua attività essere limitata unicamente al servizio di trasporto. Ne consegue che le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali. Inoltre, benché sia possibile operare una distinzione fra il servizio universale e il servizio di corriere espresso, basata sulla sussistenza o meno di un valore aggiunto apportato dal servizio e sulla presenza nel primo caso di incisivi obblighi di servizio a tutela della generalità dei *cives* o degli utenti avendo il servizio universale la funzione di garantire i livelli da garantire con il "servizio universale", ovvero la definizione quantitativa e qualitativa dell'offerta di cui devono godere tutti i cittadini (a condizioni

geograficamente ed economicamente accessibili si tratta della c.d. rete postale pubblica), occorre constatare che un simile criterio di differenziazione è del tutto privo di rilevanza quanto alla natura dei servizi elencati all'articolo 2, punto 1, della direttiva 97/67, sicché tanto il servizio universale quanto il servizio di corriere espresso costituiscono «servizi postali», ai sensi della disciplina europea e nazionale.

(9)

Il diniego di acquisizione sanante rientra nella sfera di cognizione del giudice amministrativo.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 luglio 2022, n. 5872 – Pres. Poli, Est. Tucciarelli](#)

La controversia avente ad oggetto il diniego di emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 *bis* t.u. espropriazioni: i) appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo che potrà valutare incidentalmente, ex art. 8 c.p.a., le questioni proprietarie pregiudiziali; ii) è sottratta all'applicazione del rito speciale abbreviato di cui all'art. 119, commi 1 lett. f) e 2, c.p.a., stante la natura eccezionale della deroga che non consente di estendere tale rito a provvedimenti non ablatori.

Ha osservato poi il Collegio che la pendenza di un giudizio civile in primo grado – avente ad oggetto l'asserita usucapione da parte dell'amministrazione di un fondo occupato a suo tempo *contra ius* – non consente di sospendere, ex art. 295 c.p.c., il giudizio di appello concernente il diniego di acquisizione del fondo medesimo ex art. 42 *bis* t.u. contrastante con un giudicato amministrativo che imponeva all'amministrazione di scegliere fra acquisizione e restituzione.

A seguito della introduzione del comma 1 *bis* nell'art. 73 c.p.a., deve essere respinta una istanza di rinvio per carenza del requisito rappresentato dalle ragioni eccezionali che, solo, può legittimare il differimento della trattazione della causa, ragioni che devono essere riportate nel verbale di udienza,

ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.

A fronte di un giudicato amministrativo – che abbia statuito nel senso della perdurante abusività della occupazione di un fondo, condannando l'amministrazione a scegliere fra la restituzione del medesimo accompagnata dalla restituzione in pristino ed il risarcimento del danno derivante dalla perdita del possesso ovvero l'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 *bis* t.u. espropriazioni – è illegittima la decisione dell'amministrazione di ritenere la disponibilità del fondo di rilevante interesse pubblico ma, al contempo, di non disporre né la restituzione né l'acquisizione straordinaria.

(10)

Gli effetti della perizia di variante in sanatoria.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 luglio 2022, n. 5669 – Pres. Poli, Est. Tucciarelli](#)

In tema di concessione di opera pubblica, nel caso in cui vengano eseguiti lavori prima dell'approvazione della relativa perizia di variante, legittimamente l'amministrazione, nel provvedere al necessario riconoscimento di debito, decurta del dieci per cento la somma attribuita all'impresa in ragione dell'importo della perizia.

(11)

Alla Corte costituzione la legge provvedimento sul Piano faunistico venatorio del Veneto.

[T.a.r. per il Veneto, sezione I, ordinanza 18 luglio 2022, n. 1170, Pres. Filippi, Est. Mielli](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale del Veneto n. 2 del 2022, che approva con legge il Piano faunistico venatorio del Veneto, e degli allegati B) e C) della medesima legge, questi ultimi nella parte in cui escludono il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona faunistica della Alpi, per violazione degli articoli 3, 24, 25, 97, 100, 111, 113 e 117, primo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - nonché 117, secondo comma, lett. s) e 123 della Costituzione, secondo quanto precisato in motivazione.

Ha, in particolare, chiarito il T.a.r. che la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette che la legge ordinaria possa non solo prevedere, ma anche provvedere. Ma ciò non può avvenire senza il rispetto di una serie di limiti da accertare attraverso uno "scrutinio stretto, ovvero sia particolarmente severo, poiché in norme siffatte è insito il pericolo di un arbitrio, connesso alla potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti, dal comune trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati. Non solo: la necessità di uno scrutinio stretto nasce anche e soprattutto dal fatto che sotto più profili la tutela giurisdizionale viene ad essere dequotata e nello stesso tempo si incide sulla naturale e fisiologica elasticità dell'azione amministrativa (Corte cost. n. 116 del 2020 che richiama, tra l'altro, le sentenze n. 20 del 2012 e n. 258 del 2019).

I dubbi di costituzionalità nascono anzitutto dal fatto che nell'ordinamento nazionale e regionale il Piano faunistico venatorio ha tutte le caratteristiche per poter essere inquadrato tra gli atti *naturaliter* amministrativi. Sul punto vi è ormai una consolidata lettura da parte della stessa Corte costituzionale la quale ha rilevato la incostituzionalità per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), dell'approvazione dei calendari venatori con legge anziché con provvedimento amministrativo, perché un vincolo di riserva di amministrazione è rinvenibile nell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, la quale contempla una serie di valutazioni tecniche inserite in un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma tipica con cui si concludono i procedimenti amministrativi. Ma

identiche considerazioni debbono essere svolte rispetto al Piano faunistico venatorio.

L'art. 10 della legge n. 157 del 1992 stabilisce infatti che tale piano costituisce un atto generale, disciplinandone minuziosamente i contenuti, e stabilendo al comma 10 che le Regioni debbano attuare la pianificazione mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri dettati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, vincolandone esplicitamente i contenuti a criteri tecnico-scientifici. Del resto la Corte costituzionale ha già affermato in modo espresso con la sentenza n. 174 del 2017 che per il Piano faunistico venatorio il legislatore statale ha previsto una riserva di approvazione mediante atto amministrativo. In quel caso la Regione Veneto, con l'art. 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, era intervenuta ad attrarre a livello legislativo un ambito di disciplina in materia di addestramento e allenamento dei cani da caccia, che l'art. 10, comma 8, lett. e), della legge n. 157 del 1992, riserva al Piano faunistico venatorio.

Vi è contrasto con il principio fondamentale della materia che prevede l'approvazione del piano faunistico con atto amministrativo, tanto più considerato che si versa in materia di ambiente riservata alla competenza esclusiva della legge dello Stato. Come affermato più volte dalla Corte costituzionale, la caccia e la tutela delle specie protette rientrano all'ambito materiale dell'art. 117, secondo comma, lett. s) (cfr., Corte cost. n. 313 del 2000; n. 233 del 2010; n. 191 del 2011). In tal maniera si determina infatti la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), perché la Regione ha violato il vincolo di carattere procedimentale imposto dal legislatore statale in una materia di competenza esclusiva, concernente la fissazione dei livelli minimi di tutela ambientale, e che prevede l'obbligo per le Regioni di approvare il Piano faunistico venatorio con atto amministrativo.

Ciò si traduce anche in irragionevolezza in quanto la legge provvedimento investe una materia tipicamente di natura amministrativa.

Né si ravvisano ragioni idonee a suffragare la scelta della natura amministrativa che di per sé, per quanto già detto, riduce la pienezza e la effettività della tutela, ragioni tali da giustificare la sostituzione con la legge provvedimento, in una materia affidata alla legge dello Stato e dallo stesso Statuto regionale alla disciplina a livello amministrativo. Difatti la scelta del ricorso alla legge anziché al provvedimento non risulta essere accompagnata

da alcuna motivazione (sul punto nulla viene precisato nella relazione di accompagnamento al progetto di legge n. 77 del 2021, divenuto la legge regionale n. 2 del 2022, né nella relazione al Piano faunistico di cui all'allegato C della legge).

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(12)

La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici.

[T.a.r. per la Calabria, sezione I, 14 luglio 2022, n. 1312, Pres. Pennetti, Est. Caputi](#)

La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando si tratti di questioni riferite alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici (cfr. Cass. civ. sez. un., 26 ottobre 2020, n. 23418) e non venga in considerazione l'esercizio di specifici poteri autoritativi previsti da normative di settore.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a. sulle procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste risarcitorie relative a quanto deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio che sono assimilabili ad una procedura di affidamento di un (nuovo) contratto pubblico.

Nel caso della gestione di uno stadio di calcio, in tali circostanze, sussiste anche la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di servizi pubblici.

Inoltre, qualora si richieda il risarcimento dei danni per violazione del legittimo affidamento nei confronti dell'Amministrazione, anche in fase

precontrattuale, la giurisdizione spetta al g.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 29 novembre 2021, n. 20, che pur riguardando un annullamento giurisdizionale è equiparabile alla fattispecie in cui il ricorrente sostiene in essenza di essere di fronte ad un annullamento, almeno parziale, in autotutela di un precedente atto).

Consiglio di Stato – Pareri

(13)

Obbligo di doppia conformità per la sanatoria.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 13 luglio 2022 n. 1219, Pres. Neri, Est. Mele](#)

In base alla normativa statale di principio sopravvenuta, che prevede il principio della doppia conformità, è da intendersi abrogata la legge regionale Lazio n. 28 del 1980, là dove, in tema di illecito edilizio, richiede unicamente la conformità dell'opera al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

(14)

La procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente ed educativo.

[Consiglio di Stato sezione I, parere 11 luglio 2022, n. 1207, Pres. Neri, Est. Mele](#)

Il provvedimento con il quale è stata disciplinata la formazione delle graduatorie provinciali di istituto (nella specie, la OM n. 60/2020) non ha più

natura regolamentare, ma costituisce, in quanto ordinanza derogatoria alle previsioni del comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 124/1999, un atto amministrativo generale, al quale non è dato di riconoscere, anche in relazione alla mancata previsione dello speciale procedimento di cui alla legge n. 400 del 1988, il carattere di un regolamento.

(15)

L'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma ha natura di ente di diritto privato.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 11 luglio 2022, n. 1206 – Pres. Torsello, Est. Barbati](#)

L'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma va qualificato come ente di diritto privato, non ricorrendo i presupposti, né le condizioni per ricondurlo nel novero dei soggetti di natura pubblica.

Ciò in quanto:

- l'Ordine non si trova, con alcun pubblico potere, in una relazione organizzativa qualificata che ne comporti l'assoggettamento a poteri di direttiva, ingerenza, controllo o anche solo vigilanza, diversi da quelli che, in base alle attuali normative, interessano tutte le persone giuridiche anche di diritto privato;
- all'Ordine non sono attribuite funzioni o comunque compiti specifici di cura di interessi coincidenti con quelli dello Stato o di altri pubblici poteri;
- all'Ordine non sono attribuiti poteri amministrativi in senso tecnico né altre prerogative;
- nelle modalità di individuazione di coloro che compongono il suo organo di vertice non è ravvisabile lo spazio per alcuna forma di controllo o di ingerenza pubblica;
- non risultano finanziamenti stabili a carico dello Stato o di altri soggetti pubblici, né esso gestisce beni pubblici.